

LEGGE 78/2022: “ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI”

(LEGGE 21 giugno 2022, n. 78 pubblicata in G.U. n.146 del 24-6-2022 in vigore dal 9-7-2022)

INTRODUZIONE	2
N.23 CRITERI CORRISPONDENTI TRA “NUOVA” DELEGA 2022 E “VECCHIA” DELEGA 2016	3
ALALISI E COMMENTO DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI E CRITERI	4
(COMMA 1) OBIETTIVO DELLA RIFORMA: RAZIONALIZZARE, RIORDINARE E SEMPLIFICARE LA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI – DECRETI DI RIORDINO ENTRO 6 MESI	4
(COMMA 2): PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI	4
(LETTERA A) DIVIETO DI “GOLD PLATING”	4
(LETTERA B) RAFFORZARE I POTERI DI VIGILANZA DELL’ANAC	5
(LETTERA C) QUALIFICARE LE STAZIONI APPALTANTI PER RIDURLE.....	5
(LETTERA D) LA SUDDIVISIONE IN LOTTI È LA REGOLA	5
(LETTERA E) SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA SOTTO SOGLIA E DIVIETO DI SORTEGGIO NELLE NEGOZiate.....	6
(LETTERA F) INCENTIVAZIONE USO TECNOLOGIE VERDI E DIGITALI E CAM OBBLIGATORI	6
(LETTERA G) REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA NEI BANDI.....	7
(LETTERA H) OBBLIGATORIE CLAUSOLE SOCIALI SU: STABILITA’ OCCUPAZIONALE, CCNL, PARI OPPORTUNITA’, DISABILI	7
(LETTERA I) LIMITAZIONI SULLE FORNITURE EXTRA-UE	7
(LETTERA L) VIETATI SERVIZI PROFESSIONALI GRATUITI	8
(LETTERA M) ACCELERAZIONE PROCEDURE DI GARA ED ESECUZIONE APPALTI ANCHE ATTRAVERSO IL DIGITALE	8
(LETTERA N) OBBLIGO DI INDIVIDUARE LE CAUSE DI ILLECITO PROFESSIONALE	8
(LETTERA O) SEMPLIFICAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO	8
(LETTERA P) GARANZIA OBBLIGATORIA PER PROGETTISTI INTERNI	9
(LETTERA Q) RIDUZIONE LIVELLI, SEMPLIFICAZIONE VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO	9
(LETTERA R) DEFINIZIONE DISCIPLINA APPALTI DI RICERCA E SVILUPPO	9
(LETTERA S) SEMPLIFICAZIONE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI	9
(LETTERA T) ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE PER APPALTI NON “TRANSFRONTALIERI” E SCORPORO SICUREZZA E MANODOPERA	10
(LETTERA U) REVISIONE DISCIPLINA VARIANTI.....	10
(LETTERA V) REVISIONE DISCIPLINA DEI SERVIZI AD ALTA INTENSITA’ MANODOPERA E OBBLIGO OEPV	10
(LETTERA Z) INCENTIVO ALL’USO DI PROCEDURE FLESSIBILI	11
(LETTERA AA) SEMPLIFICAZIONE FORME DI PPP PER ATTRARRE INVESTITORI	11
(LETTERA BB) SPECIFICARE LE CAUSE PER I CONTRATTI SECRETATI	11
(LETTERA CC) UNIFORMARE IL SISTEMA DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI.....	11
(LETTERA DD) DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER I CONTRATTI ESCLUSI	12
(LETTERA EE) DEFINIRE I CASI PER CUI È AMMESSO L’APPALTO INTEGRATO	12
(LETTERA FF) VIETATA LA PROROGA DELLE CONCESSIONI	12
(LETTERA GG) RAZIONALIZZAZIONE AFFIDAMENTI A TERZI DA PARTE DEI CONCESSIONARI E DISCIPLINA SPECIALE CONCESSIONI NON AFFIDATE CON GARA	12
(LETTERA HH) INCENTIVARE LA CELERE ESECUZIONE DEGLI APPALTI	13
(LETTERA II) ACCELERARE I PAGAMENTI DELLE IMPRESE	13
(LETTERA LL) RAFFORZARE GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	14
(COMMA 3) ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIORDINATE	14
(COMMA 4) ITER DI APPROVAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI E REVISIONI (ENTRO 2 ANNI)	14
(COMMA 5) CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	15
(ARTICOLO 2) REGIONI E PROVINCE ADEGUANO I PROPRI STATUTI.....	15

INTRODUZIONE

Il provvedimento si compone di un unico articolo contenente i principi e i criteri di delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici. Un ulteriore articolo reca la clausola di salvaguardia.

La delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione (verosimilmente entro metà gennaio 2023) e potranno subire modifiche e integrazioni entro due anni (verosimilmente entro il 2024). Per l'adozione dei decreti il Governo dovrà acquisire: i pareri, da rilasciare entro 30 giorni, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (non dovuto in caso redazione dello schema normativo); successivamente i pareri, da rilasciare entro 30 giorni; delle competenti Commissioni Parlamentari, l'eventuale ulteriore parere, entro 10 giorni, delle Commissioni. Ne consegue che la Commissione preposta a redigere lo schema di decreto ha circa 4 mesi a disposizione (entro ottobre).

L'intervento normativo proposto dal Governo è volto a adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture.

L'intervento in questione è stato strutturato al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza, che hanno profondamente modificato l'originario impianto del Codice stesso.

L'obiettivo della riforma, pertanto è quello di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario.

L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra le "riforme abilitanti" nell'ambito degli impegni assunti dal Governo con il PNRR. Nello Piano si prevede quindi una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici, stabilendo di raggiungere i seguenti obiettivi negli indicati termini:

- **giugno 2021**, entrata in vigore di un decreto-legge (DL 77/2021) sulla semplificazione dei contratti pubblici;
- **giugno 2022**, entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
- **dicembre 2022**: il Governo dovrà esercitare la delega, cioè adottate i decreti legislativi attuativi
- **marzo 2023**, entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per la revisione del Codice Appalti;
- **giugno 2023**, entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici
- **dicembre 2023**, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e- procurement.

Alcune prime norme per la semplificazione sono state introdotte dal **decreto- legge n. 77 del 2021**, che reca misure in materia di revisione della disciplina dei contratti pubblici. Tra queste si segnalano:

- l'art. 47 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;
- l'art. 47-ter Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari;
- l'art. 47-quater Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- l'art. 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC;
- l'art. 49 Modifiche alla disciplina del subappalto;
- l'art. 50 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC;
- l'art. 51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
- l'art. 52 Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti;
- l'art. 53 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e- procurement e acquisto di beni e servizi informatici.

N.23 CRITERI CORRISPONDENTI TRA “NUOVA” DELEGA 2022 E “VECCHIA” DELEGA 2016

	CRITERI L.D. 2022		CRITERI L.D. 2016 (L. 28.1.2016 n. 11)
<i>Lettera a</i>	DIVIETO DI “GOLD PLATING”	<i>lettera a)</i>	Divieto di “gold plating”
<i>lettera b</i>	ANAC RAFFORZARE POTERI DI VIGILANZA	<i>lettere t) ed u)</i>	Attribuzione all’ANAC di poteri e funzioni
<i>lettera c</i>	QUALIFICARE LE STAZIONI APPALTANTI PER RIDURLE	<i>lettera bb) e lettera dd)</i>	Qualificazione delle stazioni appaltanti Centralizzazione delle committenze e riduzione delle stazioni appaltanti
<i>lettera d</i>	LA SUDDIVISIONE IN LOTTI E’ LA REGOLA	<i>lettera ccc)</i>	Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dei contratti pubblici
<i>lettera e</i>	SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA SOTTO SOGLIA E DIVIETO DI SORTEGGIO NELLE NEGOZIATE	<i>lettera g), lettera ii)</i>	Contratti “sotto-soglia” ed esecuzione “in economia” Pubblicità e trasparenza nei contratti sotto soglia
<i>lettera f</i>	INCENTIVAZIONE USO TECNOLOGIE VERDI E DIGITALI E CAM OBBLIGATORI	<i>lettera p), lettera ooo), lettera i)</i>	Rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale Promozione di strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d’acquisto
<i>lettera g</i>	REVIZIONE PREZZI OBBLIGATORIA NEI BANDI		
<i>lettera h</i>	OBBLIGATORIE CLAUSOLE SOCIALI SU: STABILITA OCCUPAZIONALE, CCNL, PARI OPPORTUNITA, DISABILI	<i>lettera ddd), lettera ggg), lettera c)</i>	Valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale Contratti collettivi nazionale e di settore negli appalti pubblici di lavori Accessibilità per le persone con disabilità
<i>lettera l</i>	LIMITAZIONI SULLE FORNITURE EXTRA-UE		
<i>lettera l</i>	VIETATI SERVIZI PROFESSIONALI GRATUITI		
<i>lettera m</i>	ACCELERAZIONE PROCEDURE DI GARA ED ESECUZIONE APPALTI ANCHE ATTRAVERSO IL DIGITALE	<i>lettera i)</i>	Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di affidamento
<i>lettera n</i>	OBBLIGO DI INDIVIDUARE LE CAUSE DI ILLECITO PROFESSIONALE		
<i>lettera o</i>	SEMPLIFICAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO	<i>lettera qq) e lettera ppp)</i>	Dibattito pubblico delle comunità locali e acquisizione dei consensi Partecipazione dei portatori qualificati di interessi
<i>lettera p</i>	GARANZIA OBBLIGATORIA PER PROGETTISTI INTERNI		
<i>lettera q</i>	RIDUZIONE LIVELLI, SEMPLIFICAZIONE VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO	<i>lettera rr)</i>	Revisione e semplificazione del sistema di validazione dei progetti
<i>lettera r</i>	DEFINIZIONE DISCIPLINA APPALTI DI RICERCA E SVILUPPO		
<i>lettera s</i>	SEMPLIFICAZIONE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI	<i>lettere uu) e vv) e lettera r)</i>	Revisione del sistema di qualificazione degli operatori Definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria
<i>lettera t</i>	AMMESSA ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE PER APPALTI NON “TRANSFRONTIERALI” E OBBLIGO SCORPORO ONERI SICUREZZA E MANODOPERA	<i>lettera ff)</i>	Utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. indicazione delle modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri per il calcolo dell’anomalia
<i>lettera u</i>	REVISIONE DISCIPLINA VARIANTI	<i>lettera ee)</i>	Contenimento del ricorso alle varianti in corso d’opera
<i>lettera v</i>	REVISIONE DISCIPLINA SERVIZI AD ALTA INTENSITA MANODOPERA E OBBLIGO OEPV	<i>lettera fff)</i>	Disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera
<i>lettera z</i>	INCENTIVO ALL’USO DI PROCEDURE FLESSIBILI	<i>lettere ss) e tt)</i>	Partenariato pubblico privato e studi di fattibilità
<i>lettera aa</i>	SEMPLIFICAZIONE FORME DI PPP PER ATTRARRE INVESTITORI	<i>lettere ss) e tt)</i>	Partenariato pubblico privato e studi di fattibilità
<i>lettera bb</i>	SPECIFICARE LE CAUSE PER CONTRATTI SECRETATI	<i>lettera m)</i>	Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
<i>lettera cc</i>	UNIFORMARE IL SISTEMA DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI	<i>lettera qq)</i>	Riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti pubblici
<i>lettera dd</i>	DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER I CONTRATTI ESCLUSI	<i>lettera n)</i>	Contratti esclusi
<i>lettera ee</i>	DEFINIRE I CASI PER CUI E’ AMMESSO L’APPALTO INTEGRATO	<i>lettera oo)</i>	Valorizzazione della fase progettuale negli appalti e nelle concessioni di lavori; prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo
<i>lettera ff</i>	VIETATA LA PROROGA DELLE CONCESSIONI	<i>lettera hhh), lettere ll) e mmm)</i>	Previsione di criteri per i contratti di concessione Affidamento delle concessioni autostradali
<i>lettera gg</i>	RAZIONALIZZAZIONE AFFIDAMENTI A TERZI DA PARTE DEI CONCESSIONARI E DISCIPLINA SPECIALE CONCESSIONI NON AFFIDATE CON GARA	<i>lettera iii)</i>	Affidamenti dei contratti pubblici relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro
<i>lettera hh</i>	INCENTIVARE LA CELERE ESECUZIONE DEGLI APPALTI		
<i>lettera ii</i>	ACCELERARE I PAGAMENTI DELLE IMPRESE		
<i>lettera ll</i>	RAFFORZARE GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	<i>lettere aaa) e bbb)</i>	Metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale – Disposizioni sul processo amministrativo

ALALISI E COMMENTO DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI E CRITERI

Legge 78/2022 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”

LEGGE 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici.” – in G.U. n.146 del 24-6-2022 - Vigente dal: 9-7-2022

N° criterio	Testo	Relazione illustrativa
	<p>Art. 1. (Delega al Governo in materia di contratti pubblici)</p> <p>1. Il <u>Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi</u> dalla data di entrata in vigore della presente legge, <u>uno o più decreti legislativi</u> recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di <u>adeguare al diritto europeo</u> e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di <u>razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici</u> relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di <u>evitare l'avvio di procedure di infrazione</u> da parte della Commissione europea e di giungere alla <u>risoluzione delle procedure avviate</u>.</p>	<p>(Comma 1) OBIETTIVO DELLA RIFORMA: RAZIONALIZZARE, RIORDINARE E SEMPLIFICARE LA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI – DECRETI DI RIORDINO ENTRO 6 MESI</p> <p>L'articolo 1, comma 1, delega il Governo a adottare, <u>entro sei mesi</u> dalla data di entrata in vigore della legge delega, <u>uno o più decreti legislativi</u> relativi alla disciplina dei contratti pubblici.</p> <p>Come emerge dallo stesso comma 1 l'intervento normativo è volto a <u>adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo</u> e ai principi espressi nel corso degli anni dalla giurisprudenza in materia di contratti pubblici.</p> <p>L'obiettivo complessivo della riforma è, più in generale, quello di <u>razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici</u> relativi a <u>lavori, servizi e forniture</u>.</p> <p>Nel corso degli ultimi anni, infatti, si sono registrati una serie di interventi normativi di natura primaria e secondaria che hanno inserito numerose modifiche sull'impianto originario previsto dal Codice dei contratti pubblici, che era stato adottato con il <u>decreto legislativo n. 50 del 2016</u>. Si ricorda tra i tanti il <u>DL 32/2019</u> (cd “Sblocca-Cantieri”), <u>DL 76/2020</u> (cd “Semplificazioni”), <u>DL 77/2021</u> (cd “Semplificazioni-bis”).</p> <p>A distanza di alcuni anni, quindi, si registra un quadro normativo di settore che ha perduto nel tempo la sua organicità anche in considerazione di diverse disposizioni d'urgenza introdotte nel Codice stesso a seguito dei diversi interventi normativi adottati a seguito della pandemia da COVID-19 ed in tempi più recenti con il PNRR e la crisi dell'Ucraina (caro prezzi).</p> <p>Altro obiettivo dichiarato è quello di <u>risolvere le procedure d'infrazione UE già avviate</u>. Si segnala a tal proposito la lettera di messa in mora del 24/1/2019 di avvio della <u>procedura d'infrazione n.2018/2273</u>, da ultimo confermata con la seconda lettera complementare del 6/4/2022.</p>
	<p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>(Comma 2): PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI</p> <p>Contiene, invece, i <u>principi e i criteri direttivi</u> a cui dovrà attenersi il legislatore delegato, che si riportano sinteticamente di seguito:</p>
<p>1</p>	<p>a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma restando l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con</p>	<p>(Lettera a) DIVIETO DI “GOLD PLATING”</p> <p>Garantire il perseguimento di obiettivi di <u>coerenza e aderenza alle direttive europee</u> attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture. In merito a tale principio si segnala che viene precisato come, nell'attuazione della delega, si dovrà</p>

<p>particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con <u>ridefinizione del regime della disciplina secondaria</u>, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario;</p>	<p>tenere conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali. Restano ferme ed <u>inderogabili</u> le misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, nonché che l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture deve considerarsi con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.</p>
<p>2 b) revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di <u>rafforzarne le funzioni di vigilanza</u> sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;</p>	<p>(lettera b) RAFFORZARE I POTERI DI VIGILANZA DELL'ANAC Procedere alla revisione delle competenze dell'ANAC in materia di contratti pubblici al fine di <u>rafforzarne le funzioni di vigilanza</u> sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti. Nel vigente codice le principali funzioni dell'ANAC sono disciplinate dall'art. 213.</p>
<p>3 c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali;</p>	<p>(lettera c) QUALIFICARE LE STAZIONI APPALTANTI PER RIDURLE Intervenire con una ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. A tale riguardo si prevede la possibilità di introdurre degli incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche. In materia di aggregazione si segnala l'art. 37 del Codice appalti, mentre con riferimento al tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, l'art. 38 del Codice dei contratti pubblici prevede l'istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (AUSA). La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco AUSA, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, nonché i soggetti aggregatori regionali. Dovranno essere individuate delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti, mentre per quanto riguarda il potenziamento della specializzazione del personale delle stazioni appaltanti si prevede che siano previsti specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano al servizio degli enti locali. Si segnala il recente avvio della consultazione on line sulle "Linee guida qualificazione Stazioni appaltanti" (rif. Delibera ANAC n. 141 - 30.03.2022)</p>
<p>4 d) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di <u>criteri premiali per l'aggregazione di impresa</u>, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della <u>possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti</u> sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i principi dello Small Business Act, di cui alla</p>	<p>(lettera d) LA SUDDIVISIONE IN LOTTI È LA REGOLA Favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, in coerenza con i principi dello Small Business Act, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità. Lo "Small Business Act" (SBA) è la principale iniziativa politica comunitaria (Comunicazione COM(2008) 394), a favore delle PMI e comprende 10 principi intesi a</p>

comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;

valorizzare le iniziative a livello della UE, da cui discendono una serie di azioni concrete intese a sostenere le PMI europee attraverso il miglioramento dell'ambiente normativo, amministrativo ed economico.

Nel vigente Codice la suddivisione in lotti è disciplinata dall'[art. 51](#) ed è prevista come obbligo (salvo deroghe con adeguata motivazione) mentre nel criterio si prevede una mera "possibilità" di suddivisione in lotti.

- 5 e) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

(lettera e) SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA SOTTO SOGLIA E DIVIETO DI SORTEGGIO NELLE NEGOZiate

Semplificazioni della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sempre nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, nonché di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti. Anche in questo caso si fa riferimento alla necessità di tenere conto, nell'attuazione della delega, della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali;

Divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Nel vigente Codice i contratti sotto soglia UE sono disciplinati dall'[art. 36](#). Parte della disciplina è derogata fino al 30/6/2023 dall'[art. 1 del DL 76/2020](#).

- 6 f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione;

(lettera f) INCENTIVAZIONE USO TECNOLOGIE VERDI E DIGITALI E CAM OBBLIGATORI

Semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca; inoltre, i criteri ambientali minimi sono da rispettare obbligatoriamente e sono differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento;

In relazione a tale criterio viene fatto esplicito riferimento alla necessità che le misure di semplificazione in questione aiutino a perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

I criteri minimi ambientali (CAM), disciplinati dall'[art. 34 del Codice](#), che ne ha reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti, sono stati introdotti, attraverso l'emanazione di specifici decreti ministeriali, negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di ridurre gli impatti ambientali e con l'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili nella pubblica amministrazione, in linea con quanto previsto dal "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP).

È stata inoltre prevista l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali. In seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, è stabilita la previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione.

7 g) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

(lettera g) REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA NEI BANDI

Introduzione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa (lettera f));

Nel vigente Codice la revisione prezzi trova una parziale previsione nell' [art. 106 comma 1 a\)](#) sulle modifiche del contratto e nell'[art. 23 comma 16](#) sui livelli di progettazione.

Si ricorda che una analoga disciplina transitoria (fino al 31.12.2023) è già stata introdotta nel nostro ordinamento con l'[art. 29 comma 1 lett. a\) del DL n. 4 del 27.1.2022](#) (cosiddetto "Decreto Sostegni-ter").

Si fa notare in proposito che le ultime disposizioni in materia sono state recate dall'[art. 26 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#) "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina." (cosiddetto "Decreto Aiuti") vigente dal 18-5-2022 (in attesa di conversione).

8 h) previsione della facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:

(lettera h) OBBLIGATORIE CLAUSOLE SOCIALI SU: STABILITA' OCCUPAZIONALE, CCNL, PARI OPPORTUNITA', DISABILI

Ammissa la facoltà di riservare degli appalti ad imprese che operano con scopi di integrazione sociale.

Nel vigente Codice l'affidamento riservato a imprese sociali e laboratori protetti è disciplinato dall'[art. 112](#).

Introduzione di casi in cui è prevista l'obbligo, per le stazioni appaltanti di inserire, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità.

Nel vigente Codice le clausole sociali sono disciplinate dall'[art. 50](#). Sulle pari opportunità di segnala l'[art. 47 del DL 77/2021](#) per gli appalti del PNRR.

Per quanto concerne le cosiddette clausole sociali, è stato precisato che le stesse prevedono, al fine di contrastare il lavoro irregolare, che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore.

In merito all'obbligo di applicare ai dipendenti del subappaltatore lo stesso CCNL dell'appaltatore di segnala quanto disposto dall' [art. 105 comma 14](#) del Codice.

- 1) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- 2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- 3) promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

9 i) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti

(lettera i) LIMITAZIONI SULLE FORNITURE EXTRA-UE

Promuovere, nel rispetto del diritto europeo vigente, l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; inoltre, dovranno rispettare c.a.m. e diritti dei lavoratori.

<p>dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;</p>	<p>Analoga disposizione, ma limitata ai settori speciali, è prevista nel vigente Codice all'art. 137 comma 2.</p>
<p>10 l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;</p>	<p>(lettera l) VIETATI SERVIZI PROFESSIONALI GRATUITI</p> <p>Introduce il divieto di prestazioni professionali gratuite, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.</p> <p>Su questo tema si segnala il Disegno di legge (S.2419) in corso di esame in commissione al Senato (24 maggio 2022), dopo l'approvazione alla Camera, sull'equo compenso delle prestazioni professionali e si ricorda l'accesa discussione sorta a seguito della nota pronuncia del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, n. 7442 secondo cui "la normativa sull'equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo", ma dalla disposizione non può ricavarsi che "lo stesso debba essere sempre previsto."</p>
<p>11 m) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso <u>contratti-tipo predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione</u>, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la <u>digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure</u>, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del <u>fascicolo virtuale dell'operatore economico</u>, il <u>superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici</u>, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;</p>	<p>(lettera m) ACCELERAZIONE PROCEDURE DI GARA ED ESECUZIONE APPALTI ANCHE ATTRAVERSO IL DIGITALE</p> <p>Intervenire per ridurre i tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti, all'esecuzione degli appalti anche attraverso <u>contratti-tipo dell'ANAC</u>. A tale riguardo viene richiamata la necessità, nel criterio direttivo in esame, di assicurare interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara dando piena attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico riducendo, ove possibile, gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alla procedura competitiva.</p> <p>Previsto anche il <u>superamento dell'albo dei commissari di gara</u>.</p> <p>La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita da ANAC ai sensi dell'art. 29 del Codice, raccoglie gli atti delle stazioni appaltanti relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni.</p> <p>Il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di cui è stata annunciata l'attuazione entro giugno 2022) è attualmente disciplinato nel Codice all'art. 81 comma 4 (come modificato dal DL 77/2021), mentre l'albo dei commissari (mai attuato) è disciplinato dall'art. 78 del Codice.</p>
<p>12 n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;</p>	<p>(lettera n) OBBLIGO DI INDIVIDUARE LE CAUSE DI ILLECITO PROFESSIONALE</p> <p>Razionalizzare e semplificare le cause di esclusione al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe <u>individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale</u>.</p> <p>La delega richiama la disciplina comunitaria e segnatamente l'art. 57 della Direttiva 24. Nel vigente Codice il riferimento è l'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater).</p>
<p>13 o) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere</p>	<p>(lettera o) SEMPLIFICAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO</p>

<p>pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di <u>rendere più celeri e meno conflittuali le procedure</u> finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;</p>	<p>Semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, <u>localizzazione delle opere pubbliche</u> con particolare riguardo all'istituto del <u>dibattito pubblico</u>. Tutto questo con l'obiettivo di assicurare che le scelte da adottare siano sempre più <u>rispondenti ai fabbisogni delle comunità coinvolte</u> anche al fine di rendere meno conflittuali le procedure che sono finalizzate al raggiungimento delle intese tra i diversi livelli territoriali coinvolti;</p> <p>La disciplina del dibattito pubblico, stabilita dall'art. 22 del Codice, prevede la pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. In attuazione di quanto disposto dal citato art. 22 è stato emanato il D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76.</p>
<p>14 p) previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di <u>apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale</u>, con oneri a carico delle medesime amministrazioni;</p>	<p>(lettera p) GARANZIA OBBLIGATORIA PER PROGETTISTI INTERNI</p> <p>introdurre l'<u>obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale</u>, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli <u>incarichi di progettazione a personale interno</u> alle amministrazioni stesse.</p> <p>Nel vigente Codice è stabilito che gravi sulla Stazione Appaltante la polizza del progettista interno ai sensi dell'art. 24 comma 4.</p>
<p>15 q) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la <u>ridefinizione dei livelli di progettazione</u> ai fini di una loro riduzione, lo <u>snellimento delle procedure di verifica e validazione</u> dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;</p>	<p>(lettera q) RIDUZIONE LIVELLI, SEMPLIFICAZIONE VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO</p> <p>interventi di <u>semplificazione delle procedure concernenti l'approvazione dei progetti</u> in materia di opere pubbliche anche attraverso lo snellimento delle procedure di <u>verifica e validazione dei progetti</u>; a tale riguardo si prevede anche una razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.</p> <p>Nel vigente Codice le procedure di approvazione dei progetti sono regolate dall'art. 27.</p>
<p>16 r) definizione, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di <u>semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca</u>, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;</p>	<p>(lettera r) DEFINIZIONE DISCIPLINA APPALTI DI RICERCA E SVILUPPO</p> <p><u>Definizione</u>, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della <u>disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo</u> da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca.</p> <p>Nel vigente codice l'art. 158 disciplina i servizi di ricerca e sviluppo.</p>
<p>17 s) <u>revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori</u>, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle</p>	<p>(lettera s) SEMPLIFICAZIONE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI</p> <p>rivisitazione del <u>sistema di qualificazione degli operatori</u> al fine di valorizzare i criteri relativi alle competenze tecniche e professionali e dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e</p>

<p>disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificità del settore dei beni culturali;</p>	<p>dell'organico, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia e alla tutela del lavoro. In merito a questi ultimi aspetti viene fatto riferimento alla necessità di utilizzare le banche dati già esistenti a livello centrale per acquisire le informazioni necessarie sui partecipanti.</p> <p>Non è chiaro se la disposizione debba riferirsi esclusivamente al settore dei lavori pubblici (in cui di regola si usa definire con il termine "qualificazione" la disciplina sui requisiti di partecipazione) o se introduca, implicitamente, l'obbligo di istituire un sistema di regole comuni a tutti i settori di attività.</p> <p>La qualificazione nei LLPP è attualmente regolata dall'art. 84 del Codice e dalla Parte I, Titolo III del Regolamento Appalti.</p>
<p>18 t) <u>individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso;</u></p>	<p>(lettera t) ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE PER APPALTI NON "TRANSFRONTALIERI" E SCORPORO SICUREZZA E MANODOPERA</p> <p>individuazione dei casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta. Anche in questo caso si specifica, nel criterio direttivo, che nell'esercizio della delega si dovrà tenere conto delle peculiarità dei contratti nel settore dei beni culturali.</p> <p>Tale criterio prevede l'individuazione della possibilità di esclusione, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, delle offerte anomale determinate su base di meccanismi e metodi matematici, nonché di prevedere che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assegnati a ribasso.</p> <p>La vigente disciplina dell'esclusione automatica dell'offerta anomala è prevista nell'art. 97 comma 8 del Codice, temporaneamente non applicabile poiché derogata fino al 30/6/2023 dal comma 3 art. 1 del DL 76/2020.</p> <p>Lo scorporo degli oneri della sicurezza dalla base d'asta è sancito dal comma 16 art. 23 del Codice, mentre lo scorporo nella manodopera è previsto limitatamente alle prestazioni da affidare in subappalto, ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del Codice.</p>
<p>19 u) <u>ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;</u></p>	<p>(lettera u) REVISIONE DISCIPLINA VARIANTI</p> <p>Ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione.</p> <p>Le varianti in corso d'opera contrattuali (dovute a cause imprevedibili e la modifica non altera la natura del contratto) sono attualmente disciplinate dall'art. 106 comma 1 lett. c) del Codice.</p>
<p>20 v) <u>revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</u></p>	<p>(lettera v) REVISIONE DISCIPLINA DEI SERVIZI AD ALTA INTENSITA' MANODOPERA E OBBLIGO OEPV</p> <p>Revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>

Attualmente i servizi sociali sono disciplinati da [art. 140](#) a 144 del Codice. L'obbligo del criterio oepv è disposto dall'[art. 95 comma 3 lett.a\)](#), mentre l'[art. 50](#) fornisce la definizione di "alta intensità della manodopera"

21 z) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità;

(lettera z) INCENTIVO ALL'USO DI PROCEDURE FLESSIBILI

Individuazione di modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili quali, ad esempio, il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione.

Nell'attuale Codice le disposizioni di riferimento sono:

[Art. 54. Accordi quadro](#)

[Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione](#)

[Art. 64. Dialogo competitivo](#)

[Art. 65. Partenariato per l'innovazione](#)

22 aa) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

(lettera aa) SEMPLIFICAZIONE FORME DI PPP PER ATTRARRE INVESTITORI

Indicazione di meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche.

Nella disciplina del partenariato pubblico privato recata dal Codice dei contratti pubblici (artt. 180-191) rientrano la finanza di progetto ([art. 183](#)), la concessione di costruzione e di gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche ([art. 187](#)), il contratto di disponibilità ([art. 188](#)) e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino determinate caratteristiche, per cui le stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato, in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.

23 bb) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;

(lettera bb) SPECIFICARE LE CAUSE PER I CONTRATTI SEGRETI

Individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che giustificano l'adozione di particolari misure di riservatezza.

Nel Codice i contratti segreti trovano una disciplina specifica all'[art. 162](#).

24 cc) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;

(lettera cc) UNIFORMARE IL SISTEMA DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI

Revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e stabilendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia

	<p>proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun stato avanzamento lavori.</p> <p>Nei settori ordinari il Codice detta una disciplina specifica negli artt. 93 (provvisoria), art. 103 (definitive) e art. 104 (appalti rilevanti). Nei settori speciali invece non è presente analogo disciplina.</p>
<p>25 dd) <u>individuazione dei contratti pubblici esclusi</u> dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;</p>	<p>(lettera dd) DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER I CONTRATTI ESCLUSI</p> <p>Indicazione dei <u>contratti pubblici esclusi</u> dall'ambito di applicazione delle direttive europee.</p> <p>I <u>contratti esclusi sono disciplinati nel Titolo II Parte I del Codice dall'art. 4 all'art. 20.</u></p>
<p>26 ee) <u>individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori</u>, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta;</p>	<p>(lettera ee) DEFINIRE I CASI PER CUI È AMMESSO L'APPALTO INTEGRATO</p> <p>Indicazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere all'<u>affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori</u>, fermo restando il <u>pagamento diretto del progettista</u>.</p> <p>Si ricorda che il <u>divieto del ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (c.d. appalto integrato)</u>, previsto nell'ambito delle procedure di scelta del contraente dall'art. 59 del Codice, è stato <u>sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 52, comma 1, D.L. 77/2021 che ha prorogato il termine di sospensione previsto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.</u></p>
<p>27 ff) <u>divieto di proroga dei contratti di concessione</u>, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo <u>sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento</u>, ivi compresa la decadenza in caso di <u>inadempimento grave</u>;</p>	<p>(lettera ff) VIETATA LA PROROGA DELLE CONCESSIONI</p> <p><u>Divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in house</u>. Con riguardo alle concessioni si specifica la necessità di procedere ad una <u>razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate</u>, fermo restando l'obbligo dei concessionari stessi in merito alla <u>corretta e puntuale esecuzione dei contratti</u>.</p> <p>La <u>modifica del contratto di concessione è disciplinata dall'art. 43 della Direttiva 23/2014, mentre il Codice disciplina la durata con l'art. 168 e la modifica con l'art. 175.</u></p>
<p>28 gg) <u>razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari</u>, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale; <u>disciplina delle concessioni in essere</u> alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e <u>non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara</u> ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la</p>	<p>(lettera gg) RAZIONALIZZAZIONE AFFIDAMENTI A TERZI DA PARTE DEI CONCESSIONARI E DISCIPLINA SPECIALE CONCESSIONI NON AFFIDATE CON GARA</p> <p>Sempre in merito ai contratti di concessione è previsto uno specifico criterio di delega volto alla <u>razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari con l'obiettivo di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale</u>.</p> <p>Prevedere l'introduzione di una disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e <u>non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica</u> secondo il diritto dell'UE, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo</p>

stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità del personale impiegato e la salvaguardia delle relativa professionalità.

Per quanto concerne il criterio di delega relativo all'affidamento dei contratti da parte dei concessionari si segnala che la Corte costituzionale è intervenuta su tale tematica con la [sentenza n. 218 del 2021](#), dichiarando l'illegittimità costituzionale delle previsioni, contenute nel D. Lgs. n. 50 del 2016 ([art. 177 comma 1](#)) e nella corrispondente norma di delega della [legge 28 gennaio 2016, n. 11](#), concernenti l'obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di affidare all'esterno, mediante appalto a terzi, l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture oggetto di concessione, e di assegnare il restante 20% a società in house o comunque controllate o collegate.

A giudizio della Corte, le norme dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al fine, pur legittimo, di garantire l'apertura al mercato e alla concorrenza.

Risultano nello specifico oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale l'art. 1, comma 1, lettera iii), della legge n. 11 del 2016 e l'art. 177, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché, in via consequenziale, i commi 2 e 3 del medesimo art. 177.

In particolare, le norme censurate obbligavano i titolari delle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, a esternalizzare, mediante affidamenti a terzi con procedura di evidenza pubblica, l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% per i titolari di concessioni autostradali), relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, nonché di realizzare la restante parte di tali attività tramite società in house o società controllate o collegate ovvero operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

I commi 2 e 3 del richiamato art. 177 – non censurati dal giudice remittente ma oggetto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale – dispongono i termini entro cui le concessioni devono adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 177 e disciplinano i poteri di vigilanza dell'ANAC in materia di verifica del rispetto dei predetti limiti, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida.

29 hh) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione;

(lettera hh) INCENTIVARE LA CELERE ESECUZIONE DEGLI APPALTI

Razionalizzare ed estendere la disciplina per incentivare e sanzionare la celere esecuzione dei contratti.

Su questa tematica si segnala l'[art. 50](#) di semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici del PNRR e PNC del DL 77/2021

30 ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

(lettera ii) ACCELERARE I PAGAMENTI DELLE IMPRESE

Accelerare le procedure di pagamento riducendo anche gli oneri amministrativi.

	<p>Nel Codice i termini di pagamento sono disciplinati dall'art. 113-bis.</p>
<p>31 Il) <u>estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi</u> al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.</p>	<p>(lettera II) RAFFORZARE GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO</p> <p>Estendere e rafforzare i metodi di definizione alternativa delle controversie in fase esecutiva.</p> <p>Nel vigente Codice la disciplina è contenuta negli articoli da 205 a 2011 (PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE; TITOLO I - CONTENZIOSO; CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE)</p>
<p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.</p>	<p>(comma 3) ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIORDINATE</p> <p>Prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, la possibilità di adottare disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché e necessarie disposizioni transitorie e finali.</p>
<p>4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa <u>acquisizione del parere della Conferenza unificata</u> di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le <u>Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione</u>; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, <u>intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054</u>, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali <u>prestano la propria attività a titolo gratuito</u> e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. <u>Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che</u></p>	<p>(comma 4) ITER DI APPROVAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI E REVISIONI (ENTRO 2 ANNI)</p> <p>Il comma 4, invece, disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame. In particolare, come già esplicitato nel comma 1, i decreti legislativi in questione dovranno essere <u>adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega</u>. I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta del parere. Il comma in esame specifica che, <u>decorso infruttuosamente tale termine, i decreti possono essere comunque adottati senza i relativi pareri</u>. Ove il parere delle Commissioni parlamentari citate indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le <u>Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione</u> e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Lo stesso comma 4, infine, <u>autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi</u> che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 2 seguendo la procedura delineata dal comma 4.</p>

l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Qualora il Governo, nell'attuazione della delega intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, chiedendo al Consiglio di Stato di redigere lo schema normativo, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(comma 5) CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Da ultimo, il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo, in particolare, che i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Qualora i decreti legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri non coperti al loro interno, gli stessi decreti potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'art. 17, comma 2, della legge n.196/2009.

L'art. 17 della legge finanziaria del 2010 (L. n. 196/2009), che disciplina la copertura finanziaria delle leggi, prevede al comma 2 l'obbligo per le leggi di delega comportanti oneri di indicare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Art. 2 (Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

(articolo 2) REGIONI E PROVINCE ADEGUANO I PROPRI STATUTI

L'articolo 2 reca una clausola di salvaguardia a norma del quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle norme di attuazione.

Si rammenta che con la nota sentenza n. 303, nel 2003 la Corte chiarì che la mancata inclusione dei lavori pubblici nell'elencazione dell'articolo 117 della Costituzione, non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle regioni, ma che si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono, e pertanto possono di volta in volta essere ascritti a potestà legislativa esclusiva dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti.